



Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

A.C. 2721

Dossier n° 268 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
7 aprile 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2721
Titolo:	Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	21
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato dal Senato senza voti contrari, è **collegato alla manovra di finanza pubblica**.

Finalità del provvedimento, esplicitata nella relazione illustrativa, è quella di «offrire **una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari**, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di **tracciabilità dei prodotti** e sul **sistema dei controlli** nel settore alimentare».

Contenuto

Il provvedimento si compone di **21 articoli, suddivisi in 3 titoli (sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali)**.

Per quanto riguarda le **sanzioni penali**, l'**art. 1** reca numerose modifiche al **codice penale**, segnatamente al titolo VIII del libro II (intitolato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ai quali il ddl aggiunge un esplicito riferimento al patrimonio agroalimentare) in cui viene inserito un apposito **capo (II-bis)** specificamente dedicato ai **delitti contro il patrimonio agroalimentare**.

All'interno nuovo **Capo II-bis** si collocano:

- il reato di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater**, per il quale il disegno di legge inasprisce il trattamento sanzionatorio, amplia l'ambito applicativo inserendovi altresì le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato e abroga il terzo comma in conseguenza dell'introduzione ad opera del medesimo disegno di legge in esame di specifiche disposizioni relative alla confisca e alle circostanze aggravanti e attenuanti del delitto in esame (v. *infra*);
- la **circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui all'articolo 517-quinquies**, che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria e che si applica, oltre al già previsto reato di cui all'art. 517-quater, anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies (v. *infra*);
- il **reato neo-introdotta di frode alimentare, di cui all'art. 517-sexies**, che appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. In virtù di una duplice clausola di riserva. Il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci e rispetto all'ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave;
- il **reato neo-introdotta di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'art. 517-septies**, che si configura come una particolare ipotesi di frode, in cui il fatto tipico

è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli. La condotta deve, altresì, essere connotata da una finalità ingannatoria, trattandosi di un reato a dolo specifico;

- **la pena accessoria, di cui al nuovo art. 517-octies**, irrogabile in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica e consistente nella **chiusura temporanea dello stabilimento** o dell'esercizio nell'ambito del quale il fatto è stato commesso. Il medesimo articolo prevede anche alcune **circostanze aggravanti** ad effetto comune – con aumento della pena sino a un terzo – applicabili ai due reati di nuova introduzione laddove le condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette, quando le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, qualora i fatti siano connotati da particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento o, ancora, ove le condotte abbiano ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Il concorso di due o più tra le suddette circostanze aggravanti comporta un aumento di pena da un terzo alla metà. Si prevede, inoltre, un ulteriore aumento della pena da un terzo alla metà ove i reati siano reati commessi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Ulteriori modifiche al codice penale si innestano nel **Capo III** e riguardano le **sanzioni accessorie e la confisca**.

In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l'ambito di applicazione della **pubblicazione della sentenza di condanna** per i reati di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* ed ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione dei medesimi delitti ed introdotto il **nuovo articolo 518.1**, che prevede l'**interdizione** da una professione o da un'arte, accompagnata dal **divieto di ottenere autorizzazioni**, concessioni o abilitazioni **ovvero di accedere a contributi**, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Inoltre, per i reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati, il giudice di disporre la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi – o financo definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica o, se ricorrono entrambe le condizioni, la chiusura definitiva.

Per quanto riguarda la **confisca**, il **nuovo articolo 518.2** ne prevede l'**obbligatorietà** per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. è inoltre possibile ricorrere alla **confisca per equivalente** ed è fatta salva l'applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.

Infine, i reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, aggravati ai sensi del quarto comma dell'articolo 517-*octies* (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati) sono inseriti nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali è prevista la **responsabilità degli enti**, ai quali può essere comminata una **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**, ai sensi dell'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 231 del 2001.

L'articolo 2 reca interventi volti ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui all'art. 1.

Per quanto concerne il codice di procedura penale, il comma 1 prevede che:

- il pubblico ministero, nel compimento dell'**attività di prelievo e campionamento** nel corso delle indagini preliminari, possa procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 246);
- l'autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all'alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili di alterazione. In particolare l'autorità giudiziaria dispone la **devoluzione gratuita di prodotti alimentari** idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali (modifica all'articolo 260);

- le **intercettazioni telefoniche** siano consentite nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci (modifica all'articolo 266);
- l'ambito di applicazione dell'**incidente probatorio** sia esteso anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili (modifica all'articolo 392).

Con riguardo alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito, il comma 2 dispone che:

- i **prodotti alimentari confiscati** idonei al consumo umano o animale non contraffatti e non deteriorati siano **gratuitamente distribuiti a scopi benefici** a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali; la loro destinazione a finalità diverse integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-*bis* c.p. (nuovo articolo 86-*quater*);
- l'interessato debba essere informato dello svolgimento di **accertamenti non ripetibili** anche nei casi in cui le analisi siano irripetibili a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione (modifica all'articolo 233).

L'**articolo 3** include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di **non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria**, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni **sotto copertura**.

L'**articolo 4** modifica la normativa che consente l'**impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati**, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva in procedimenti per taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, al fine di estenderne la disciplina ai beni mobili registrati sequestrati o confiscati nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

L'**articolo 5** reca un duplice intervento sulla legge finanziaria del 2004 (legge 350 del 2003):

- escludendo i prodotti e le sostanze alimentari dall'ambito di applicazione del reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'art. 517 c.p. in quanto disegno di legge in esame ha introdotto il reato di **commercio di alimenti con segni mendaci** di cui all'art. 517-*septies* c.p., volto a punire specificamente le condotte illecite di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari;
- disponendo la **soppressione della nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari**, stante – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – «l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari».

L'**articolo 6** istituisce un **contrassegno** per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è **carta valori**. La disposizione definisce l'utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell'immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste la relativa disciplina di dettaglio.

L'**articolo 7** apporta modifiche al D. Lgs. n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

In particolare, le lettere da a) ad f) modificano alcuni articoli del sopra citato [D. Lgs n. 297 del 2004](#) recante "*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*" intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse; ciò in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati mentre le lettere da **g)** ad **i)** modificano le disposizioni di cui agli art. 9, 10 e 11 dello stesso D. Lgs. n. 297 del 2004 inerenti le competenze del MASAF ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie.

L'**articolo 8** interviene sull'art. 2 del D. Lgs. n. 190 del 2006, aumentando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la **rintracciabilità degli alimenti**.

L'**articolo 9** inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di **pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza**, determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.

L'**articolo 10** introduce nuove sanzioni amministrative per **l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari**. Si introduce il nuovo Capo II-bis del titolo II del medesimo decreto n. 231 del 2017, che contempla sanzioni che – anche qui alternativamente – possono essere determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato. Oltre a tali sanzioni, viene previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, ossia quello effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Viene, poi, precisato che le disposizioni in materia di sanzioni introdotte dal comma in parola si applicano **anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari** ricompresi nel punto 2 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 **siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specifichino l'origine vegetale** del prodotto.

L'**articolo 11** modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, sostituendo il riferimento alle violazioni previste [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403](#) con quello generico riferito "alle disposizioni vigenti" in relazione agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 nonché dalle ulteriori modifiche intervenute sul quadro normativo.

L'**articolo 12** integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell'apicoltura. Più in particolare, modificando il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al comma 1, lettera a), in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, introduce una nuova disposizione che prevede che i beneficiari di contributi per tali investimenti, che non realizzino integralmente l'investimento pur raggiungendone l'obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l'entità del contributo stesso. Sarà loro riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate. La lettera b) prevede che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l'importo richiesto nella domanda di pagamento dell'aiuto PAC nel settore dell'apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.

L'**articolo 13** istituisce il **Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati** nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

L'**articolo 14** istituisce il **Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica**. La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala. Gli oneri finanziari quantificati per la realizzazione del Piano ammontano a 250.000 euro per il 2026.

L'**articolo 15** interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, [legge n. 689 del 1981](#), introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del **blocco ufficiale temporaneo**. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inadatti al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare.

L'**articolo 16** istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la **cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare**. Tra i compiti individuati per la stessa vi sono quelli di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché di promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

L'**articolo 17** prevede che l'AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea. In tale ambito agli ispettori dell'AGE- Control S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di controllo è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi di quanto previsto dal codice penale.

L'**articolo 18** interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

L'**articolo 19** intervenendo in materia di **controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli**, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT. Si introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta.

L'**articolo 20** reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il **sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima**.

La **lettera a)** sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca senza licenza o autorizzazione. Esso individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a questi ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduare l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La **lettera b)** sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca in zone e tempi vietati. Esso individua per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e - trattandosi in alcuni casi di infrazione grave - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a quest'ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduare l'applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati.

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca di quantità superiori a quelle autorizzate. Si prevede, quale novità, la possibilità di graduare l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La **lettera d)** sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti di pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e precisa che, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da pesca non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione.

La **lettera e)** inserisce nel decreto legislativo n. 4 del 2012 i seguenti articoli: **l'articolo 13-bis**, relativo alla manomissione o modifica dell'apparato motore, dei dispositivi di geolocalizzazione e della registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca; **l'articolo 13-ter**, relativo al contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; **l'articolo 13-quater**, relativo all'intralcio all'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo; **l'articolo 13-quinquies**, relativo alla violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali; **l'articolo 13-sexies**, in materia di violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità; **l'articolo 13-septies**, in tema di violazioni di obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento; **l'articolo 13-octies**, relativo alle violazioni nell'esercizio della

pesca non professionale; **l'articolo 13-novies**, relativo alle sanzioni amministrative accessorie; **l'articolo 13-decies**, che detta talune disposizioni procedurali. Iare tutela.

Le **lettere f) e g)** introducono norme di coordinamento con le modifiche già introdotte.

La **lettera h)** modifica l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziosamente, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La **lettera i)**, in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime alcuni numeri dell'Allegato I.

L'articolo 21, composto di un unico comma, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazioni allegata e richieste

Il testo del disegno di legge governativo (facendo riferimento all'[A.S. 1519](#) per la prima lettura) è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa (ATN).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame appare riconducibile, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle seguenti materie di competenza esclusiva statale: **ordinamento civile e penale, norme processuali, tutela della concorrenza**, nonché **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali** (di cui alle lettere l), e), g), dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione).

Rilevano, altresì, ulteriori materie di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione: **tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**.

Si evidenzia che la legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, ha ridisegnato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, ponendo **l'alimentazione** nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Ne consegue che spetta allo Stato emanare la disciplina di principio mentre alle Regioni è attribuita la competenza a adottare la disciplina di dettaglio nei limiti dei principi stabiliti con legge statale. Giova, tuttavia, ricordare che, a seguito dell'attribuzione all'Unione europea della competenza concorrente in materia di industria alimentare, agricoltura e pesca, la disciplina europea ha demandato alle amministrazioni nazionali l'esercizio di compiti di controllo e sanzionatori previsti dalla normativa in materia, al fine di assicurare il rispetto di obblighi quali quelli di etichettatura, pubblicità e rintracciabilità.

Cost268	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.